

RES. N° 22 DEC 5/9/2019



**ACCORDO CONTRATTUALE EX ART. 8 QUINQUIES D.LGS 30.12.1992 N.502 E S.M.I.  
TRA  
LA ASL BT  
E LA S.R.L. TERME DI MARGHERITA DI SAVOIA PER L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI  
ASSISTENZA TERMALE PER IL 2019**

L'Azienda Sanitaria Locale BT, con sede legale in Andria alla via Fornaci n. 201, rappresentata dal Direttore Generale dr. Alessandro Delle Donne, che opera per se ed in nome e per conto delle altre Aziende Sanitarie della Regione Puglia, di seguito denominata anche Committente,

E

La **SRL TERME DI MARGHERITA DI SAVOIA** (di seguito anche indicata come "Struttura"), C.F. e P.I. 00123640716, con sede in Margherita di Savoia in P.zza Libertà 1, in persona del legale rappresentante Dott.ssa Marina Lalli, nata a Bari il 08/01/1969, residente a Trani in Via Malcangi 141, di seguito chiamata Struttura

**PREMESSO CHE**

1. La Struttura erogante prestazioni remunerabili in nome e per conto del S.S.N., in regime di accreditamento istituzionale, è in possesso dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio dell'attività di stabilimento termale per effetto di tutti i provvedimenti di seguito elencati:
  - Nulla Osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 20900.9.31.2/121659 del 21/09/1949 per l'utilizzazione delle acque madri salso-bromo-iodiche delle Saline Demaniali presso lo Stabilimento Termale in Margherita di Savoia, per bagni, fanghi, irrigazioni ed inalazioni;
  - Decreto Prefettizio di Foggia n. 23445 del 06/07/1950, autorizzativo permanente all'impiego per scopo terapeutico delle acque madri salso-bromo-iodiche, provenienti dalle saline demaniali di Margherita di Savoia, a mezzo di bagni, fanghi, irrigazioni ed inalazioni;
  - Attestazione annuale del possesso dei requisiti igienico-sanitari rilasciata ai sensi degli artt. 193-194 del T.U. delle leggi sanitarie (R.D. 27/7/34 N. 1265) dell'art.8 del d.l. 30.12.92 N. 502 e dell'art. 8 del D.L. 19/06/99 n. 229;
  - Nota regionale prot. 24/14557/439/77 del 09/07/89 con cui si attesta che la Società Terme di Margherita di Savoia possiede tutti i requisiti previsti per il riconoscimento del livello tariffario 1<sup>^</sup>super ai fini del pagamento delle prestazioni termali erogate in regime di convenzione con il S.S.N.;
  - Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 che ha previsto il rilascio da parte della Regione Puglia dell'accreditamento istituzionale in favore delle strutture autorizzate pubbliche o private richiedenti;
  - La Struttura, già convenzionata con la USL FG/11 e poi con la AUSL FG/2, per effetto della suddetta disposizione normativa è transitata in regime di accreditamento provvisorio per effetto dell'art. 6 della legge n.724/94, il quale ha previsto che tutte le strutture che alla data

Two handwritten signatures in black ink are located on the right side of the page. The top signature is a cursive-style name, and the bottom signature is a more stylized, looped mark.

- del 31/12/93 risultino convenzionate con le ex mutue passino automaticamente in regime di accreditamento transitorio;
- Legge n.323 del 24/10/2000 di "Riordino del settore Termale" che ha disciplinato la erogazione delle prestazioni termali al fine di assicurare il mantenimento ed il ripristino dello stato di benessere psico-fisico della persona, stabilendo che "l'unitarietà del sistema termale nazionale ....è assicurata da appositi accordi stipulati ....tra le Regioni e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali;
  - Conferenza Stato-Regioni del 29/04/2004 che ha recepito l'accordo nazionale 2003-2004 con cui sono stati aggiornati i requisiti minimi per l'ammissione delle aziende termali all'accREDITAMENTO con il SSN e le norme per l'attribuzione di livelli tariffari differenziati già determinati con accordo nazionale del 1997;
  - L.R. 08/2004 che ha stabilito di avviare le procedure regionali per l'adeguamento ai nuovi requisiti di autorizzazione e accreditamento, subordinandole alle istanze o alle autocertificazioni delle strutture interessate;
  - Nota Regionale prot.24/25100/2 del 10/09/2004 con cui viene previsto che le aziende termali, ai fini dell'adeguamento ai nuovi requisiti di autorizzazione ed accreditamento, possono autocertificare i requisiti già posseduti alla data del 30/09/2004;
  - Istanza di avvio del procedimento di accreditamento inoltrata dalla srl Terme di Margherita di Savoia alla Regione Puglia in data 28/09/2004, mediante raccomandata a.r. n.122744894350, con unita autocertificazione di conferma del possesso dei requisiti e di adeguamento ai nuovi requisiti di accreditamento ai sensi dell'art.4 comma 5 dell'Accordo Regioni/Ministero della Salute/Federterme del 4/12/2003 e successivi provvedimenti attuativi;
  - Nota regionale pervenuta dall'Area delle politiche per la promozione della Salute, delle persone e della pari opportunità Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria prot.AOO\_081/4926/Coord del 22/12/2011 con cui si attesta che la srl Terme di Margherita di Savoia ha regolarmente inoltrato la prescritta documentazione per l'adeguamento ai nuovi requisiti di autorizzazione ed accreditamento, risultando tale documentazione sufficiente ad integrare gli estremi della domanda di conferma dell'autorizzazione di cui all'art. 19 comma 5) della L.R. 8/2004;
- Con la suddetta comunicazione regionale si è concluso positivamente il procedimento di verifica aziendale espletato nel corso dell'anno 2011 dal gruppo di lavoro preposto all'accertamento dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi ex regolamento regionale 13.01.2005 n.3;
- 2 La data di cessazione del regime di accreditamento provvisorio, fissata al 31/12/2010 con Legge Regionale n.4/2010 e differita al 31/12/2011 con decreto legge 29/12/2010, è stata prorogata con L.R. n. 5/2013 per gli stabilimenti termali al **31/12/2012**;
  - 3 L'ASL BT ha effettuato tramite la competente Commissione Aziendale, la verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi richiesti dal R.R. n. 3/2010 conclusasi con verbale di valutazione definitiva n.67 del 3/10/2012 che ha accertato il "...possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti dal RR n.3/2010" e, pertanto, ai sensi dell'art. 1, lett. b), della l.r: n.5/2013, lo Stabilimento Termale ha avuto accesso all'**accreditamento istituzionale**
  - 4 Con nota prot. n. 60900 del 16/6/2016 la ASL FG, su incarico regionale, ha concluso positivamente le verifiche dei requisiti ulteriori e del livello tariffario, ai sensi di: D.G.R. Puglia n. 4467 del 22/7/1997; Accordo Stato-Regioni del 23/9/2004; R.R. n. 3 del 14/01/2005, finalizzate al rilascio del provvedimento di accreditamento istituzionale;
  - 5 Con accordo sottoscritto in data 2 febbraio 2017 tra le Regioni, le Province autonome e la Federterme, recepito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le

  


- Province autonome di Trento e Bolzano con Intesa del 9 febbraio 2017, è stato rinnovato l'Accordo Nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2016-2018 con un incremento pari al 3% delle tariffe, e la determinazione dei tetti di spesa a livello nazionale e dei singoli tetti di spesa regionali, nonché con l'individuazione della decorrenza dell'aggiornamento delle tariffe dal 1° gennaio 2016;
- 6 Con deliberazione n. **913 del 13 giugno 2017**, la Regione è intervenuta a determinare i tetti di spesa regionali per il triennio 2016-2018;
  - 7 Con deliberazione n. **1301 del 2 agosto 2017** la Regione Puglia, ad integrazione della DGR n. 913 del 13 giugno 2017, nel prendere atto del succitato rinnovo dell'Accordo Nazionale, ha approvato, in riferimento agli anni 2016 – 2017 – 2018 i tetti di spesa assegnati alle Aziende Sanitarie Locali per l'acquisto delle prestazioni termali, precisando al contempo che, l'incremento percentuale delle tariffe delle prestazioni non costituisce vincolo all'incremento dei tetti regionali;
  - 8 Con nota prot n. AOO 005-000137 del 20/6/2019 la Regione Puglia ha fornito indicazioni alle AA.SS.LL. circa il tetto di spesa provvisorio per l'acquisto di prestazioni termali nell'anno 2019, facendo riferimento al tetto di spesa stabilito con DGR n. 913 del 13/6/2017, ovvero, relativamente alle Terme di Margherita di Savoia pari ad **€ 2.607.594,68**;
  - 9 Con la medesima nota la Regione Puglia si riserva ulteriori determinazioni, anche in diminuzione rispetto al tetto di spesa provvisorio sopra richiamato, che dovessero rendersi necessarie a seguito di disposizioni rivenienti dall'approvazione dell'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2019-2021 che daranno titolo alle AA.SS.LL. ad ottenere l'emissione di note di credito dalle aziende termali fino alla concorrenza dell'importo del tetto di spesa definitivo.
- 10 La Struttura ha presentato alla ASL i seguenti documenti in corso di validità:
- Certificato di iscrizione al registro delle imprese rilasciato dalla competente C.C.I.A., contenente l'attestazione di insussistenza di procedure concorsuali o di procedimenti per l'assoggettamento dette procedure;
  - autocertificazione antimafia contemplata dall'art.9 del D.P.R. 03/06/98 n.352;
  - documento unico di regolarità contributiva alla data di sottoscrizione del contratto;
  - autocertificazione attestante l'ottemperanza alle norme per il diritto al lavoro dei disabili;
  - inoltre, se lo stabilimento termale è stato oggetto di interventi significativi di modifiche dello stato dei luoghi, la Struttura si impegna a presentare documentazione di aggiornamento dei seguenti documenti già acquisiti dalla ASL BAT:
    - a.elaborato planimetrico dello stabilimento rappresentativo delle attività termali
    - b.certificato di prevenzione incendi e certificato di conformità alle leggi antisismiche;
    - c.certificato di agibilità.
  - dichiarazione resa ai sensi dell'art. 38 e dell'art.76 del d.p.r. 28/112/2000 n. 445, con la quale attesta:
    - di non essere pendenti nei confronti dei soggetti che hanno il potere di rappresentarla, procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione ex art. 3 L.1423/56;
    - di non aver versato essa Struttura, né i soggetti che hanno il potere di rappresentarla, in situazione di colpa grave o malafede nell'esecuzione di altri accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art.8 del D.Lgs 502/92;



- di non aver subito, i soggetti che hanno il potere di rappresentarla, una condanna definitiva ancorchè applicata su richiesta delle parti, per reati che incidono sulla moralità professionale, o integrati mediante condotte relative alle attività di cui al presente contratto;
  - di non aver subito essa struttura nessuna sanzione e di non essere pendente nei suoi confronti nessun procedimento concernente le comminatorie di cui al D.Lgs. 231/01;
  - di essere in regola con la normativa in materia antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro e con il possesso dei requisiti minimi previsti dalla vigente disciplina in ogni caso obbligandosi ad adeguarsi all'attuazione delle prescrizioni previste dalla normativa nazionale e regionale;
- 11 La struttura si obbliga ad applicare al proprio personale dipendente il trattamento normativo e le condizioni economiche previste dai contratti di lavoro di categoria.
- 12 La struttura si impegna a rispettare la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia previdenziale. A tal fine prende atto che la violazione debitamente accertata delle obbligazioni assunte costituirà causa di risoluzione di contratto, ai sensi degli artt. 1455 e 1456 c.c., attesa l'importanza di tali adempimenti e in aderenza a quanto espressamente convenuto.
- 13 la Asl, come si evince dalla nota prot. n. 34742 del 20/6/2019 a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione aziendale, ha avviato le procedure di verifica sul possesso di tutti i requisiti minimi ed ulteriori di accreditamento (edilizio-strutturali, tecnologici ed organizzativi.)

## SI CONVIENE E SI STIPULA

Di avvalersi per il 2019 delle prestazioni termali erogate in regime di **accreditamento istituzionale** dalla **SRL TERME DI MARGHERITA DI SAVOIA** per la cura delle patologie definite dal D.M. 15/12/1994 e s.m. e i. e comunque ad esse riconducibili ai sensi della DGR 22/07/97 N. 4467.

### Art.1

#### (Oggetto, quantità e qualità delle prestazioni erogabili)

- 1.1 Per cure termali si intendono le cure che utilizzano acque termali o loro derivati, aventi riconosciuta efficacia terapeutica per la tutela della salute nelle fasi della prevenzione, della terapia e della riabilitazione delle patologie indicate dal D.M. 15/12/1994 e s.m. e i.
- 1.2 Per il 2019 la Struttura è autorizzata ad erogare per conto del Servizio Sanitario Nazionale, e la ASL BT (nel cui ambito territoriale è ubicata la Struttura) si obbliga specularmente a remunerare in favore della struttura, le prestazioni termali per la cura delle patologie riconducibili a quelle identificate dal D.M. 15/12/1994, nell'ambito del volume di attività definito dai tetti di spesa previsti dalla DGR n. 913 del 2017 così determinati:

**ANNO 2019                      € 2.607.594,68**

Il tetto di spesa definito è da intendersi :

- **omnicomprensivo** delle prestazioni erogate ai residenti regionali ed extraregionali
- **assolutamente invalicabile**

e pertanto, è vietata l'erogazione di prestazioni al di fuori di tali tetti di spesa, che non potranno essere messe a carico del Servizio Sanitario Regionale.

1.3 Le prestazioni saranno rese in favore degli utenti che esercitando la propria libera scelta opereranno di accedere per il tramite della Struttura alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale e segnatamente:

- in favore di pazienti residenti nel territorio della Regione Puglia, nella quantità stabilita con il presente contratto;
- in favore di pazienti residenti nelle restanti regioni del territorio nazionale (in regime di mobilità sanitaria extraregionale);

**1.4** Le prestazioni saranno erogate secondo le modalità e le procedure previste dalla Deliberazione di Giunta Regionale 22/07/1997 n. 4467, con cui sono stati indicati i criteri generali ai quali devono uniformarsi le Aziende Termali ed il Servizio Sanitario Nazionale relativi al sistema di remunerazione tariffaria, alle procedure di addebito e alle modalità di pagamento;

**1.5** Il tetto di spesa di cui al comma 1.2 è da intendersi provvisorio con riserva di ulteriori determinazioni, anche in diminuzione, che dovessero rendersi necessarie a seguito di disposizioni rivenienti dall'approvazione dell'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2019-2021 che daranno titolo alla ASL ad ottenere l'emissione di note di credito fino alla concorrenza dell'importo del tetto di spesa definitivo.

## Art.2

### (Volume di prestazioni erogabili e conseguente previsione di spesa)

**2.1** Le parti prendono atto e dichiarano di accettare che il tetto di spesa invalicabile è quello definito all'art. 2 del presente contratto, onnicomprensivo delle prestazioni erogate ai residenti regionali ed extraregionali, e conseguentemente convengono che le prestazioni rese in eccedenza rispetto a quelle che rientrano nel tetto di spesa non potranno essere erogate in regime di accreditamento e non dovranno essere remunerate in nessun caso e/o ragione; la Struttura potrà erogare le prestazioni eccedenti il tetto di spesa solo con pagamento diretto del corrispettivo da parte dei pazienti.

**2.2** Con il presente accordo la ASL si obbliga a remunerare le prestazioni di seguito indicate per "tipologia" che la Struttura potrà erogare annualmente per tutta la validità del contratto, in aderenza alle previsioni normative della DGR N.4467/1997 e comunque nei limiti del tetto di spesa summenzionato:

Cure	Tariffe Accordo Nazionale	La tariffa unitaria comprende la seduta giornaliera di
Inalatorie	9,34	2 cure inalatorie
Fango bagni	24,19	1 fango ed 1 bagno terapeutico
Bagni	10,20	1 bagno terapeutico
Idromassaggi	17,96	1 bagno con idromassaggio
Irrig.+bagni	14,98	1 irrigazione vaginale ed 1 bagno terapeutico
Irrig.vaginali	5,70	1 irrigazione vaginale
Sord.rinogena	17,26	1 insufflazione ed 1 cura inalatoria
Vent.polm.	17,10	1 ventilazione polmonare e 2 cure inalatorie

## Art.3

### (Condizioni di erogabilità della prestazione)

**3.1** Le prestazioni sanitarie di cui al presente contratto possono essere rese esclusivamente nell'ambito delle attività provvisoriamente accreditate all'interno del complesso in premessa.

3.2 L'erogazione della prestazione sanitaria è subordinata alla *prescrizione-proposta* compilata sul ricettario del Servizio Sanitario Nazionale redatta dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta, dallo specialista ospedaliero, dallo specialista ambulatoriale della ASL, nella quale dovranno essere specificati: i dati anagrafici del paziente e la diagnosi corrispondente alla patologia prevista dal D.M. 15/12/1994 o comunque ad essa riconducibile ai sensi della DGR 22/07/97 N. 4467 ed il correlato ciclo o cicli di cura da praticare.

3.3 Prima di erogare la prestazione, la Struttura dovrà verificare la sussistenza e la corretta compilazione della ricetta rispetto ai requisiti di cui al comma precedente. L'irregolarità e/o incompletezza della richiesta comporterà la non remunerabilità della prestazione, fatta eccezione per le rettifiche che la Struttura può concordare con il medico prescrittore che comunque "non modifichino la diagnosi formulata" (DGR 4467/97).

3.4 Le prescrizioni, fatte salve quelle riferite alle categorie protette di cui all'art.57 della L. 833/78, devono riportare dichiarazione autografa dei soggetti interessati indicante, sotto la propria responsabilità, di "non aver usufruito nell'anno solare in corso di altro specifico ciclo di cure termali" (DGR 22/07/97 N. 4467).

#### Art.4

##### (Modalità di fatturazione e liquidazione dei pagamenti)

4.1 Contestualmente al documento contabile (fattura) la Struttura si impegna a fornire alla ASL, tramite supporto informatico da trasmettere secondo le modalità che verranno indicate dalla ASL, l'elenco analitico delle prestazioni ricomprese nella stessa, riportante: il nominativo dell'utente, la nazionalità, la ASL di residenza dell'utente, i dati anagrafici e fiscali del medesimo, la data di effettuazione delle prestazioni, l'importo totale e l'importo del ticket corrispondente.

4.2 La Struttura si impegna a trasmettere alla ASL entro il 30° giorno del mese successivo alla fine del ciclo di cura tutta la seguente documentazione:

- fattura unitamente agli originali delle prescrizioni-proposte correttamente compilate ai sensi della DGR N.4467 DEL 22/7/1997, quali documenti comprovanti il credito relativo alle prestazioni erogate in un mese;
- elenco cronologico delle credenziali riferito alla mensilità di cui si richiede il pagamento;
- registro delle presenze riferito alla mensilità di cui si richiede il pagamento;
- supporto informatico contenente i suddetti dati.

4.3 Le fatture devono esporre separatamente le singole prestazioni rese per tipologia a favore di utenti aventi la residenza nell'ambito della Regione Puglia e quelle rese a favore di utenti residenti in altre Regioni.

4.4 Le fatture saranno messe in pagamento, previo esperimento dei controlli sulla "appropriatezza delle ricette e sulla effettività della prestazione" effettuati dalla ASL nell'ambito del Distretto Socio Sanitario n.1, nei termini previsti dalla DGR n.4467/97 ossia entro il 30° giorno del mese successivo alla data di consegna della fattura, con riserva di eventuale successivo conguaglio.

4.5 Nella ipotesi in cui dalle suddette verifiche emergano irregolarità, la ASL inviterà formalmente la Struttura alle verifiche previste dalla DGR N.4467/97, con contestuale assegnazione di un termine di cinque giorni per produrre le proprie osservazioni.

4.6 In caso di mancata emissione di nota di credito su richiesta dell'ASL si procederà al pagamento in misura proporzionalmente ridotta delle prestazioni relative al mese successivo a quello oggetto di contestazione.

4.7 In caso di mora correranno esclusivamente gli "interessi legali" in misura pari al saggio determinato in applicazione del primo comma dell'art. 1284 c.c. (cosiddetto saggio legale) a partire dalla data di messa in mora.

4.8 La remunerabilità delle prestazioni è tassativamente subordinata al rispetto di tutte le condizioni sopra riportate.

**Art.5**

**(Controlli ed obblighi informativi)**

5.1 Oltre ai controlli sull'appropriatezza delle prescrizioni e sull'effettività delle prestazioni di cui si richiede il pagamento (art.5), la ASL potrà in ogni momento dar corso ad ogni opportuna attività finalizzata a verificare che le prestazioni svolte dalla Struttura siano erogate secondo criteri di appropriatezza, siano svolte in conformità alle prescrizioni del presente contratto. Le verifiche hanno lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.

5.2 La ASL e la Regione potranno avvalersi di persone in possesso della necessaria competenza tecnica appartenenti al proprio organico ovvero di altri soggetti da esse indicati, previa comunicazione alla Struttura prima di avviare le attività di controllo.

5.3 Delle verifiche è redatto verbale da cui devono risultare: le generalità degli intervenuti, la descrizione delle circostanze di fatto rilevate, le operazioni compiute e le osservazioni eventualmente avanzate dalla Struttura.

5.4 Il Verbale deve essere messo a disposizione della Struttura entro cinque giorni dalla conclusione delle singole verifiche; con lo stesso atto possono essere impartite alla Struttura le necessarie prescrizioni, con assegnazione di termini ad adempiere, comunque non inferiori a quindici giorni.

5.5 Entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento del verbale la Struttura potrà far pervenire alla ASL le osservazioni che riterrà opportune rispetto alle operazioni di verifica.

5.6 Resta ferma la responsabilità della Struttura per inadempienze relative a circostanze e prestazioni che non hanno formato oggetto di controllo.

5.7 La Struttura si obbliga a trasmettere per il tramite del sistema Tessera Sanitaria, al fine di monitorare la spesa sanitaria come definito dall'art.50 del D.L. 30 settembre 2003 n.269 (secondo le modalità descritte nel disciplinare tecnico comma 5 dello stesso articolo e secondo il tracciato relativo alle ricette specialistiche in esso riportato, i dati delle ricette di prestazioni termali al MEF, con la periodicità e le scadenze previste per la trasmissione dal calendario pubblicato nel portale del Sistema TS, al quale ha accesso.

5.8 La Struttura si obbliga a porre in essere quanto necessario per rendere possibile il collegamento e la trasmissione di dati relativi qualora venga attivata una specifica Area applicativa nel sistema informativo regionale EDOTTO.

**Art. 6**  
**(Tariffe)**

6.1 Le prestazioni di cui al presente contratto saranno remunerate secondo le tariffe approvate l'Accordo Nazionale Stato Regioni per il triennio 2016 – 2018 sottoscritto in data 2 febbraio 2017 tra le Regioni, le Province autonome e la Federterme, recepito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con Intesa del 9 febbraio 2017.

6.2 L'Assessorato alla Sanità con nota prot. 24/14557/439/77 del 09/07/89 ha comunicato che la Società Terme di Margherita di Savoia è in possesso di tutti i requisiti previsti per il riconoscimento del livello tariffario 1<sup>^</sup>super ai fini del pagamento delle prestazioni termali erogate in regime di convenzione con il S.S.N.

**Art. 7**  
**(Cessione dei crediti)**

7.1 Nel caso di cessione, a qualsiasi titolo, dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto, la Struttura ha l'obbligo di notificare l'atto di cessione alla ASL.

7.2 La cessione può essere accettata solo nei limiti delle prestazioni verificate positivamente con assenso formale della ASL ai sensi e per gli effetti degli articoli 69 e 70 del Regio Decreto n.2440 del 18 novembre 1923.

7.3 In conseguenza di quanto sopra la Struttura si impegna a mantenere indenne per eventuali cessioni già intervenute nel corso del corrente anno alla data di stipula del presente contratto.

**Art.8**

**(Contestazioni a seguito di inadempimenti e risoluzione)**

8.1 Eventuali inadempienze al presente contratto potranno essere contestate dalle parti per iscritto e con la fissazione di un termine per la rimozione delle stesse.

8.2 Nel caso in cui le inadempienze vengano protratte oltre il termine massimo per la loro rimozione, il contratto si intenderà risolto di diritto dietro mera comunicazione scritta da parte della ASL, fermo restando che la risoluzione non limita l'obbligo della Struttura al risarcimento del danno.

**Art. 9**

**(Durata del contratto)**

9.1 Il presente contratto regola le prestazioni rese nell'anno 2019

**Art. 10**

**(Responsabile dell'esecuzione del contratto)**

10.1 L'ASL BT individua il responsabile dell'esecuzione del presente Accordo nel **Direttore del Distretto Socio Sanitario n.1**.

**Art. 11**

**(Incedibilità del contratto)**

11.1 La Struttura non potrà cedere nemmeno in parte il presente contratto, né potrà sostituire a sé un terzo nei rapporti, nei diritti e negli obblighi derivanti dal presente contratto, anche se le prestazioni dedotte non siano state ancora eseguite.

**Art.12**

**(Risoluzione)**

12.1 Fermo ogni altro rimedio e sanzione previsto nel Contratto e dalla normativa applicabile, il presente contratto si intenderà risolto, su dichiarazione dell' ASL ed in osservanza della procedura di seguito specificata, qualora intervenga una o più delle seguenti ipotesi che configuri grave inadempimento della Struttura:

- falsità di alcuna delle dichiarazioni rese dalla Struttura rese nel presente contratto;
- impedimento al controllo esercitato da organi dell'ASL e regionali;
- mancata ottemperanza agli obblighi informativi
- inosservanza dell'obbligo di conservazione e custodia dei documenti sulle prestazioni rese.

Qualora la ASL ravvisi circostanze costituenti grave inadempimento al presente contratto, ne farà contestazione alla Struttura concedendo il termine di 15 giorni alla medesima per la produzione di documentazione e deduzioni scritte e eventuale confutazione dell'inadempimento contestato.

Trascorso tale termine la ASL procederà ai sensi del primo comma o, in relazione alla minore entità della violazione, a diffidare la Struttura alla regolarizzazione assegnando un termine congruo per provvedere.

12.2 Resta fermo il diritto della ASL al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento della Struttura.

### Art. 13 (Condizione)

13.1 L'efficacia del presente contratto è subordinata alla condizione che la Struttura abbia dato corso a tutti gli adempimenti previsti dalle direttive regionali in materia di accreditamento definitivo al fine di ottenere i titoli abilitativi per le attività di cui al presente contratto.

13.2 In particolare qualora all'esito delle verifiche avviate da questa Asl come da nota prot. n. 34742/2019, dovessero emergere irregolarità sul rispetto dei requisiti minimi ed ulteriori di accreditamento, la ASL si riserva di risolvere il presente contratto

### Art. 14 (Controversie)

15.1 Per tutte le controversie inerenti l'esecuzione del presente contratto, di pertinenza della giurisdizione ordinaria, è competente il foro di Trani.

### Art. 15 (Norma di rinvio)

16.1 Per quant'altro non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nonché agli accordi vigenti tra Regione, le Province autonome di Trento e Bolzano e la Federterme.

### Art.16 (Registrazione)

17.1 Il presente contratto sarà registrato a cura della parte contraente che ne richiede la registrazione, la quale si impegna a fornire copia all'altra parte.

Le spese di bollo e registrazione sono a carico della parte che registra l'atto.

Andria ~~5~~ LUG. 2019

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Alessandro DELLE DONNE

Per la ASL BT

Per la S.r.l. Terme di Margherita di Savoia

Il legale rappresentante  
Dott. ssa MARINA LALLI